

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 hanno disegnato un quadro normativo (c.d. "regime-quadro") finalizzato a consentire ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno elencate al comma 13 del medesimo decreto-legge di usufruire dei nuovi e più elevati massimali previsti per le Sezioni 3.1 "Aiuti di importi limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" a seguito dei diversi interventi emendativi che hanno interessato la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (nel prosieguo: «Quadro temporaneo»).

Il decreto in esame, adottato in attuazione del comma 16 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. "decreto Sostegni"), definisce le modalità applicative finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, nonché al monitoraggio e al controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette Sezioni, tenuto anche conto delle richieste che la Commissione europea ha avanzato nel corso dell'*iter* di notifica delle citate disposizioni ai fini dell'adozione di una decisione positiva di autorizzazione.

Lo schema di decreto consta di quattro articoli.

L'**articolo 1** elenca le disposizioni di legge che, al fine di sostenere le imprese colpite dalla crisi e di limitare gli effetti negativi delle misure di prevenzione e di contenimento adottate in risposta all'epidemia di COVID-19, hanno introdotto nell'ordinamento le agevolazioni (esenzioni fiscali, crediti d'imposta, contributi diretti, etc.) in relazione alle quali si rendono applicabili le previsioni del "regime-quadro" e, conseguentemente, le disposizioni attuative contenute negli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

L'**articolo 2**, in considerazione della circostanza che il Quadro temporaneo è stato oggetto di diverse modifiche, con le quali – per quanto di interesse ai fini del presente decreto – è stata dapprima introdotta la Sezione 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" e successivamente sono stati innalzati i massimali originariamente previsti sia per gli aiuti concessi nell'ambito della Sezione 3.1 "Aiuti di importi limitato" sia per quelli concessi nell'ambito della predetta Sezione 3.12, individua i massimali *pro tempore* applicabili, precisando, in particolare, che:

a) agli aiuti richiamati all'articolo 1 del presente decreto, fruiti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, si applicano i seguenti massimali (comma 1):

- 800.000 euro per impresa unica, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
- 1.800.000 euro per impresa unica, ovvero 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021;

b) agli aiuti richiamati all'articolo 1 del presente decreto, fruiti nel rispetto delle condizioni di cui alla Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, e, in particolare, di quelle previste al paragrafo 87 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*, si applicano i seguenti massimali :

- 3.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021;
- 10.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Il comma 3 dell'articolo 2 precisa che, ai fini del rispetto dei diversi massimali di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, rileva la data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, definita dalla Commissione europea nella decisione C(2021) 7521 *final* del 15 ottobre 2021 (punto 95) come:

- (i) la data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell'aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione;
- (ii) la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d'imposta;
- (iii) la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi.

L'**articolo 3** prevede che, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, i soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall'articolo 1 presentino all'Agenzia delle entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti di cui alle predette Sezioni, nella quale attestano, *inter alia*, che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti, tenuto conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di "impresa unica" utilizzata in materia di aiuti di Stato (commi 1 e 4).

Ai fini dell'applicazione della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, gli operatori economici sono tenuti altresì ad attestare nell'autodichiarazione di cui al comma 1 la sussistenza delle ulteriori condizioni specificamente previste dalla predetta Sezione. In particolare, il beneficiario delle misure dichiara che, nel periodo di riferimento individuato come rilevante per la spettanza della singola misura (periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati è inferiore di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019 e che l'importo dell'aiuto richiesto non supera il 70 per cento (90 per cento per le micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti sostenuti nel predetto periodo di riferimento.

Il periodo di riferimento individuato dal soggetto beneficiario dell'aiuto come rilevante per la spettanza della singola misura non può in ogni caso essere successivo alla data di presentazione dell'autodichiarazione (comma 2).

In conformità con quanto previsto dal paragrafo 87, lettera c), della sopra citata Comunicazione della Commissione, il comma 3 dell'articolo in esame dispone che per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione mentre per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione. Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno.

Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.

Il comma 5 demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione dei termini, delle modalità e del contenuto dell'autodichiarazione di cui al comma 1 del medesimo articolo, comprese le modalità tecniche con cui l'Agenzia delle entrate renderà disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

L'**articolo 4**, infine, disciplina le ipotesi di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo e le modalità attraverso le quali è possibile procedere alla restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente i predetti massimali o al recupero dello stesso, demandando a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità e dei termini di attuazione delle disposizioni in esso contenute (commi 1 e 4).

In particolare, il comma 2 prevede che il soggetto beneficiario proceda volontariamente alla restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente il massimale di riferimento, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

Il comma 3, in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto eccedente il massimale, dispone che il corrispondente importo, al quale dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto, è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa.

In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.